

Noi Commercianti

UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
 DI BASSANO DEL GRAPPA

NUMERO 5 - Maggio 2014

INDIRIZZO P.E.C. ESCLUSIVO

NUOVE DISPOSIZIONI DEL M.I.S.E.

Come è ben noto, già dal mese di giugno 2013 è entrato in vigore per tutte le imprese costituite sia in forma societaria che come ditte individuali, l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare e pubblicizzare nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Con propria circolare del 9 maggio u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, diversamente da quanto sin prima sostenuto, che ogni azienda deve possedere un proprio ed esclusivo indirizzo PEC, utilizzato e riconducibile esclusivamente ad una sola impresa.

Quindi da ora non è più possibile comunicare alla Camera di Commercio l'indirizzo PEC del proprio commercialista, del proprio centro elaborazione dati o di altra società o azienda collegata.

La Camera di Commercio inizierà quindi un procedimento di verifica e controllo degli indirizzi registrati ed inseriti più volte e quindi, qualora venissero rilevate difformità, notificherà alle imprese un provvedimento di sostituzione dell'indirizzo.

Invitiamo pertanto tutte le aziende a verificare la propria posizione ed eventualmente a prendere contatti con il nostro Ufficio Commercio Interno (Sig.ra Laura Cavalli – lauracavalli@ascom.bassano.vi.it) per regolarizzare la propria posizione e, se necessario, attivare una PEC con il nostro servizio convenzionato LEGALMAIL.

BONUS 80 EURO

ECCO A CHI SPETTA

È entrato in vigore lo scorso 24 aprile il Decreto Legge n. 66/2014 che introduce un bonus di importo massimo annuo pari a euro 640, da riconoscere mensilmente in busta paga ai seguenti potenziali beneficiari che percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente;
- alcuni redditi assimilati quali, ad esempio, i compensi per l'attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, i compensi per lavori socialmente utili.

Rimangono, invece, esclusi i titolari di

- redditi di pensione;
- alcuni altri redditi assimilati.

L'ammontare del bonus, potenzialmente spettante ai soggetti sopra indicati, è quantificato in funzione del reddito

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
 Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile:
 Antonio Balestra Redazione: Riccardo Cellegghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

complessivo posseduto secondo le seguenti misure:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
$RR \leq 24.000$	euro 640
$24.000 < RR \leq 26.000$	euro $640 \times \frac{(26.000 - RR)}{2.000}$

Il riconoscimento del bonus è subordinato al fatto che l'imposta, determinata sul reddito complessivo del lavoratore (stimato dal sostituto d'imposta in corso d'anno), sia positiva.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l'IRPEF residua, una volta scomutate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti "incapienti") non hanno diritto al bonus.

Il bonus spetta in funzione del reddito complessivo posseduto, nonché della durata del rapporto di lavoro nell'anno. Non deve essere riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part time.

Il riproporzionamento del bonus in funzione della durata del rapporto di lavoro deve essere effettuato con riferimento ai giorni di durata del rapporto.

Quantificato il bonus annuo spettante, il riconoscimento dello stesso deve essere effettuato su base mensile a partire dal periodo di paga di maggio.

I datori di lavoro/committenti, al ricorrere delle condizioni previste, sono tenuti a riconoscere il bonus "in via automatica".

A tal fine, considerano il reddito previsionale e le detrazioni riferite alle somme e valori che corrisponderanno durante l'anno, tenendo inoltre conto di ulteriori redditi eventualmente comunicati dal lavoratore e relativi, ad esempio, ad altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014. Provvederanno al recupero delle somme riconosciute a titolo di bonus esponendo sul Modello F24 il codice tributo 1655.

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal datore di lavoro/committente, sono tenuti a darne comunicazione a quest'ultimo, il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il contribuente che abbia, comunque, percepito dal datore di lavoro un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

AGENZIE FUNEBRI

CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL LAVORO A CHIAMATA

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpellato avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha espresso alcuni chiarimenti in merito alla possibilità delle Agenzie Funebri di ricorrere all'istituto del lavoro a chiamata (o intermittente) per le figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri.

In particolare il Ministero ha equiparato le suddette figure alle attività a carattere discontinuo esercitate dagli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili e religiose" indicati al n. 46 della tabella allegata al R.D. n.2657/1923.

Per tali motivi, conclude il Ministero, la tipologia di contratto di lavoro intermittente è applicabile anche alle figure dei necrofori e dei portantini, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi.

CONVERTITO IN LEGGE IL JOBS ACT *ECCO LE NOVITA' DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO*

Il Decreto Legge n. 34/2014 c.d. Jobs Act, è entrato in vigore dal 20 Maggio 2014, con le seguenti modifiche rispetto al testo originario, come riportato nel precedente Notiziario ConfCommercio:

PROROGHE AL TEMPO DETERMINATO: in sede di conversione in legge è stato ridotto a cinque il numero massimo di proroghe, mentre in origine ne erano previste otto.

LIMITE QUANTITATIVO AL TEMPO DETERMINATO: la base di calcolo sulla quale verificare la soglia del 20% di possibili contratti a termine stipulabili non è più l'organico complessivo al momento dell'assunzione, ma il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO - FORMA SCRITTA E PIANO FORMATIVO: ribadita la forma scritta del contratto, che deve contenere il patto di prova. Ripristinato rispetto al testo originario il Piano formativo individuale, anche in forma sintetica, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, da stipulare all'atto dell'assunzione (in precedenza poteva essere consegnato al lavoratore entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto).

STABILIZZAZIONE CONTRATTI DI APPRENDISTATO: solamente per le aziende con almeno 50 dipendenti viene prevista una clausola di stabilizzazione legale, per la quale l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei precedenti 36 mesi. Rimane possibile al CCNL di settore stabilire specifiche clausole di stabilizzazione contrattuale, nonostante nel testo originario si intendesse abrogare ogni limite di conferma.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA: reinserita l'offerta formativa a carico della Regione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (nel testo originario era facoltativa) ad integrazione della formazione di tipo professionalizzante, svolta dall'azienda. Viene introdotto l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro dell'apprendista le modalità di svolgimento di tale offerta formativa entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC: è stata aggiunta la possibilità anche alla medesima impresa di poter verificare, con modalità telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili. La semplificazione consiste nel poter effettuare un'unica interrogazione negli archivi degli enti interessati, tramite l'indicazione del solo codice fiscale del soggetto da verificare. La verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente alla verifica stessa.

TASI

PROROGA DEI TERMINI... MA NON PER TUTTI

Informiamo i nostri lettori, con tutte le prudenze del caso, visti i continui interventi legislativi in materia di tributi locali, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la scadenza del pagamento della prima rata della TASI è prorogata, solo nei Comuni che entro il 23 maggio non avevano ancora deliberato le aliquote, dal mese di giugno al mese di settembre.

Per i Comuni che invece hanno proceduto con tutte le relative delibere, la scadenza della prima rata resta confermata al 16 giugno.

Ad oggi, da una nostra verifica fatta sul sito del Ministero delle Finanze, dove nella sezione "Fiscalità Locale" vengono pubblicate tutte le delibere, ci risultano approvate le aliquote dei Comuni di:

ROMANO D'EZZELINO – ROSSANO VENETO – TEZZE SUL BRENTA – POVE DEL GRAPPA – CARTIGLIANO

Il Comune di MUSSOLENTE, pur avendo deliberato, ha stabilito un'aliquota pari a 0 (zero) e quindi non andrà ad applicare l'imposta.

Per gli altri Comuni (BASSANO, CASSOLA, ENEGO, SAN NAZARIO, ROSA', VALSTAGNA, SOLAGNA, CISMON DEL GRAPPA e CAMPOLONGO SUL BRENTA) **ad oggi** non è stata pubblicata alcuna delibera e pertanto la prima scadenza è da considerarsi rinviata a settembre (se non addirittura ottobre come riportato su alcuni quotidiani economici).

Per ogni più precisa informazione, gli associati potranno contattare in qualunque momento i nostri uffici fiscali, anche per verificare eventuali evoluzioni normative o la pubblicazione di delibere TASI che comunque potranno avvenire non oltre il 31 maggio.

SISTRI **LE ULTIME SEMPLIFICAZIONI**

Il 30 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale semplificativo del sistema informatico di tracciabilità rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Il Ministero dell'Ambiente ha così fatto proprie le istanze presentate da Confcommercio e dalle altre associazioni di categoria che da sempre si sono spese per ridurre il carico delle incombenze burocratiche in capo ai piccoli imprenditori.

Di seguito riportiamo sinteticamente le principali novità, ricordando che per ogni ulteriore approfondimento potrete sempre far riferimento al nostro ufficio "Sicurezza e Ambiente":

AZIENDE OBBLIGATE

Sono state escluse dall'obbligo di iscrizione al Sistema tutte le piccole aziende di rifiuti pericolosi, intendendosi per tali le ditte commerciali, artigianali e di servizio che impiegano fino a 10 dipendenti.

In ogni caso, indipendentemente dal numero di addetti, rimangono comunque assoggettate all'obbligo di iscrizione al SISTRI tutte le attività di recupero e smaltimento rifiuti e le imprese produttrici di rifiuti pericolosi autorizzate anche allo stoccaggio e messa in riserva.

Riteniamo comunque utile evidenziare che, anche per le aziende escluse dal SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del Formulario di Identificazione Rifiuti.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Le aziende obbligate ad aderire al nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti dovranno versare entro il 30 giugno di ogni anno il relativo contributo di iscrizione, con le modalità e le tariffe già previste dalla Legge.

La comunicazione degli estremi di pagamento dovrà inoltre avvenire per il tramite del portale www.sistri.it accedendo all'area "gestione aziende".

PROROGA

Da ultimo ricordiamo che già con il Decreto "Milleproroghe" è stata rinviata al 31/12/2014 la vigenza del c.d. "Regime Binario" che prevede, per i soggetti obbligati al Sistema, l'utilizzo sia delle scritture informatiche che di quelle cartacee.

Le sanzioni applicabili fino alla stessa data, rimangono però solo quelle connesse agli adempimenti cartacei (Formulari di Trasporto e Registri di carico/scarico) e non anche quelle previste dalle disposizioni Sistri.

Una maniera come un'altra di differire la data di operatività del SISTRI al 01/01/2014, ovviamente..... salvo proroghe!

